



CITTÀ DI CREMA

Provincia di Cremona

AREA 4 SERVIZI TECNICI
SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE AMBIENTALE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 213 DEL 22/09/2026

OGGETTO: ADESIONE VOLONTARIA DELLE MISURE TEMPORANEE OMOGENEE A CARATTERE LOCALE DA ATTIVARE AL VERIFICARSI DI CONDIZIONI CRITICHE DI SUPERAMENTO CONTINUATIVO DEL LIMITE DEL VALORE DI PM10 – D.G.R. N. XII/2634 DEL 24/06/2024 E NUOVE DISPOSIZIONI INTRODOTTE DALLA D.G.R. N. XII/5613 DEL 12/01/2026.

PREMESSO CHE:

- con d.G.r. n. XII/5613 del 12 gennaio 2026 sono state aggiornate le disposizioni relative alle limitazioni temporanee regionali a seguito della legge 152/2024, modificando la d.G.r. n. XII/2634 del 24 giugno 2024;

- In attuazione della Legge n. 105/2025 e della delibera di Giunta regionale n. 4843 del 28/07/2025, le limitazioni per gli autoveicoli euro 5 diesel entreranno in vigore progressivamente a partire dal 1° ottobre 2026 (dal 1° ottobre 2026 per le autovetture, dal 1° ottobre 2027 per le categorie M2, N1 e N2 e dal 1° ottobre 2028 per tutte le altre categorie) nei Comuni aventi popolazione superiore ai 100.000 abitanti (Milano, Brescia, Monza e Bergamo);

- le misure temporanee si applicano a tutti i Comuni del territorio provinciale interessato dall'attivazione delle misure, ad esclusione delle misure di limitazione del traffico che si applicano nei Comuni con popolazione superiore ai 30.000 abitanti, elencati nell'allegato 1 della d.G.r. n. XII/5613 del 12 gennaio 2026;

- le procedure si applicano nel semestre invernale dal 1° ottobre al 31 marzo dell'anno successivo. Le misure si articolano su due livelli in base al superamento continuativo del limite giornaliero per il PM10 (50 µg/m3) registrato dalle stazioni di riferimento (per almeno 2 giorni si attiva il 1° livello, per almeno 7 giorni si attiva il 2° livello);

DATO ATTO che il Comune di Crema, pur avendo più di 30.000 abitanti, non ricade nelle Fasce critiche 1 e 2 e quindi non rientra nell'elenco dei Comuni obbligati ad attivare i provvedimenti previsti dalla d.G.r. n. XII/2634 del 24 giugno 2024, successivamente modificata ed integrata dalla d.G.r. n. XII/5613 del 12 gennaio 2026;

CONSIDERATO che i provvedimenti previsti dalla d.G.r. n. XII/2634 del 24 giugno 2024, successivamente modificata ed integrata dalla d.G.r. n. XII/5613 del 12 gennaio 2026, sono sinteticamente di seguito elencati:

A. LE PROCEDURE DI ATTIVAZIONE DELLE MISURE TEMPORANEE OMOGENEE

Le procedure per l'attivazione di misure temporanee, omogenee nelle quattro Regioni del bacino padano, al verificarsi di condizioni di accumulo e di aumento delle concentrazioni degli inquinanti, correlate all'instaurarsi di condizioni meteo sfavorevoli alla loro dispersione, sono riportate nella tabella sottostante. Si è individuato il PM10 quale inquinante da monitorare ai fini della costruzione delle procedure in quanto è l'inquinante più rappresentativo dei fenomeni di inquinamento secondario in ragione della sua natura chimico-fisica. Tali procedure si applicano nel semestre invernale dal **1° ottobre al 31 marzo** dell'anno successivo.

LIVELLO di ALLERTA	MECCANISMO DI ATTIVAZIONE DELLE MISURE	SEMAFORO
--------------------	--	----------

NESSUNA ALLERTA	Nessun superamento misurato nella stazione di riferimento del valore limite di 50 µg/m ³ della concentrazione di PM10 secondo le persistenze di cui ai punti successivi.	VERDE
PRIMO LIVELLO	Attivato dopo due giorni consecutivi di superamento misurato nella stazione di riferimento del valore di 50 µg/m ³ della concentrazione di PM10, sulla base della verifica effettuata nelle giornate di lunedì e giovedì (giornate di controllo) sui due giorni antecedenti. Le misure temporanee, da attivare entro il giorno successivo a quello di controllo (ovvero martedì e venerdì), restano in vigore fino al giorno di controllo successivo.	ARANCIO
SECONDO LIVELLO	Attivato dopo il settimo giorno consecutivo di superamento misurato nella stazione di riferimento del valore limite di 50 µg/m ³ della concentrazione PM10, sulla base della verifica effettuata nelle giornate di lunedì e giovedì (giornate di controllo) sui sette giorni antecedenti. Le misure temporanee, da attivare entro il giorno successivo a quello di controllo (ovvero martedì e venerdì), restano in vigore fino al giorno di controllo successivo.	ROSSO
NON ATTIVAZIONE DEL LIVELLO SUCCESSIVO A QUELLO IN VIGORE	Se nelle giornate di controllo di lunedì e giovedì l'analisi dei dati della stazione di riferimento porta ad una variazione in aumento del livello esistente (ovvero da verde ad arancio e da arancio a rosso), ma le previsioni meteorologiche e di qualità dell'aria prevedono per il giorno in corso e per il giorno successivo condizioni favorevoli alla dispersione degli inquinanti, il nuovo livello non si attiva e rimane valido il livello in vigore fino alla successiva giornata di controllo.	
CONDIZIONI DI RIENTRO AL LIVELLO VERDE (NESSUNA ALLERTA)	Il rientro da un livello di criticità qualunque esso sia (arancio o rosso) avviene se, sulla base della verifica effettuata quotidianamente sui dati delle stazioni di riferimento, si realizza una delle due seguenti condizioni: 1) si osservano due giorni consecutivi di concentrazione misurata al di sotto del valore limite di 50 µg/m ³ ; 2) la concentrazione del giorno precedente il giorno di controllo è misurata al di sotto del valore limite di 50 µg/m ³ e le previsioni meteorologiche e di qualità dell'aria non prevedano per il giorno in corso ed il giorno successivo condizioni favorevoli all'accumulo degli inquinanti. Il rientro al livello verde ha effetto a partire dal giorno successivo a quello di controllo.	

Nella procedura descritta si intende per concentrazione di PM10 la media aritmetica giornaliera, su base provinciale, dei valori registrati dalle stazioni di rilevamento attive con dati disponibili appartenenti al programma di valutazione, posizionate sul territorio delle singole province lombarde con esclusione delle stazioni classificate come industriali e delle stazioni poste in zona C – di montagna e in zona D – fondovalle.

Le misure temporanee si attivano con articolazione provinciale in caso di superamento continuativo del limite giornaliero per il PM10 (50 µg/m³) riportato nella tabella precedente. Tale superamento continuativo determina, dunque, l'attivazione delle misure in tutti i Comuni della provincia interessata dal superamento con una articolazione territoriale, come descritto nel punto C) dell'Allegato 1 alla d.G.r. n. XII/5613 del 12 gennaio 2026.

I dati monitorati e validati da ARPA Lombardia sono messi a disposizione quotidianamente da Regione Lombardia attraverso un applicativo informatico pubblicato sul sito istituzionale di Regione Lombardia: www.infoaria.regione.lombardia.it/.

L'applicativo riporta, in particolare, la media per provincia dei dati di PM10 rilevati, il numero di giorni di superamento del limite giornaliero, la mappa dei Comuni aderenti, lo stato di attivazione delle misure temporanee e il rientro nei limiti.

B. LE MISURE TEMPORANEE OMOGENEE PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELL'ARIA ED IL CONTRASTO ALL'INQUINAMENTO LOCALE

Le misure temporanee omogenee sono articolate su **due livelli** in relazione alle condizioni di persistenza dello stato di superamento del valore di 50 µg/m³ della concentrazione di PM10 registrato dalle stazioni di rilevamento.

Le misure temporanee omogenee di 1° livello sono:

b.1. Limitazione all'utilizzo in ambito urbano **dalle 7.30 alle 19.30** dei seguenti veicoli:

- autoveicoli per il trasporto di persone e merci (di tutte le categorie M e N) di classe ambientale **Euro 0 e 1 alimentati a benzina o a gas** (metano o gpl) in modo esclusivo o bi-fuel;
- autoveicoli per il trasporto di persone e merci (di tutte le categorie M e N) di classe ambientale **Euro 0, 1/I, 2/II, 3/III, 4/IV alimentati a gasolio** (diesel) in modo esclusivo o dual-fuel anche se dotati di dispositivo anti-particolato efficace;

b.2. Divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe 4 stelle in base alla classificazione ambientale introdotta dal DM 186/2017;

b.3. Divieto assoluto, per qualsiasi tipologia (falò, barbecue e fuochi d'artificio, scopo intrattenimento, etc...), di combustioni all'aperto anche relativamente alle deroghe consentite dall'art. 182, comma 6 bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 rappresentate dai piccoli cumuli di residui vegetali bruciati in loco. Sono esclusi dal divieto i falò e i fuochi rituali che si svolgono in occasione di manifestazioni di rievocazione storica di cui all'art. 2, comma 2, della legge n. 152/2004 o di ricorrenze della tradizione popolare riconosciute come tali dai Comuni;

b.4. Introduzione del limite a 19°C (con tolleranza di 2°C) per le temperature medie nelle abitazioni e spazi ed esercizi commerciali;

b.5. Divieto per tutti i veicoli di sostare con il motore acceso;

b.6. Divieto di spandimento degli effluenti di allevamento, delle acque reflue, dei digestati, dei fertilizzanti e dei fanghi di depurazione in tutto il territorio provinciale interessato dall'attivazione del provvedimento e, in presenza di divieto regionale, divieto di rilasciare qualsivoglia deroga a tale divieto; sono sempre consentite le seguenti modalità di distribuzione delle sostanze sopra richiamate: iniezione e interrimento immediato, cioè contestuale alla distribuzione, anche con l'utilizzo in sequenza di più attrezzature contemporaneamente operanti sull'appezzamento; tali disposizioni saranno riportate nel Bollettino Nitrati emesso da Regione Lombardia in collaborazione con ERSAF (<https://www.ersaf.lombardia.it/agricoltura/gestione-sostenibile-dei-nitrati/bollettini-nitrati/>);

b.7. Invito ai soggetti preposti a introdurre agevolazioni tariffarie sui servizi locali di TPL e alla massima applicazione della modalità di lavoro agile per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche;

b.8. Potenziamento dei controlli con particolare riguardo al rispetto divieti di limitazione della circolazione veicolare, all'utilizzo degli impianti termici a biomassa legnosa, alle combustioni all'aperto e al divieto di spandimento dei liquami.

Le misure temporanee omogenee di 2° livello (aggiuntive rispetto a quelle di 1° livello) sono:

b.9. Divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe 5 stelle in base alla classificazione ambientale introdotta dal DM 186/2017;

In riferimento alla misura **b.1**, fatte salve le vigenti disposizioni comunali relative alle Zone a Traffico Limitato (ZTL) e alle modalità di carico-scarico, **sono esclusi** dal fermo della circolazione, ai sensi dell'art. 13, comma 4, della l.r. 24/06, i seguenti veicoli:

- veicoli elettrici leggeri da città, veicoli ibridi e multimodali, micro-veicoli elettrici ed elettroveicoli ultraleggeri;
- i veicoli di interesse storico o collezionistico ai sensi dell'articolo 60, comma 4, del d.lgs. 285/1992 e i veicoli con più di vent'anni e dotati dei requisiti tecnici previsti dall'articolo 215 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), in possesso di un documento di riconoscimento redatto secondo le norme del Codice tecnico internazionale della Fédération Internationale des Véhicules Anciens (FIVA), rilasciato da associazioni di collezionisti di veicoli storici iscritte alla FIVA o da associazioni in possesso di equipollente riconoscimento regionale;
- veicoli classificati come macchine agricole di cui all'art. 57 del d.lgs. 285/92;
- motoveicoli e ciclomotori dotati di motore a quattro tempi anche se omologati precedentemente alla direttiva n. 97/24/CEE del Parlamento Europeo e del consiglio del 17 giugno 1997, relativa a taluni elementi o caratteristiche dei veicoli a motore a due o tre ruote, cosiddetti Euro 0 o pre Euro 1;
- veicoli con particolari caratteristiche costruttive o di utilizzo a servizio di finalità di tipo pubblico o sociale, di seguito specificati:
 - veicoli, motoveicoli e ciclomotori della Polizia di Stato, della Polizia penitenziaria, della Guardia di Finanza, delle Forze Armate, del corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, della Croce Rossa Italiana, dei corpi e servizi di Polizia municipale e provinciale, della Protezione Civile e del Corpo Forestale;
 - veicoli di pronto soccorso sanitario;

- scuola bus e mezzi di trasporto pubblico locale (TPL) – fatto salvo quanto già disciplinato per i veicoli di categoria M3 adibiti a servizi di TPL;
 - veicoli muniti del contrassegno per il trasporto di portatori di handicap ed esclusivamente utilizzati negli spostamenti del portatore di handicap stesso;
 - veicoli utilizzati per servizi di assistenza ai portatori di handicap, muniti di apposita autorizzazione rilasciata dal Sindaco o suo delegato; - autovetture targate CD (Corpo Diplomatico) e CC (Corpo Consolare);
- veicoli con prenotazione della visita di revisione, al solo fine di recarsi alla stessa prescritta revisione e nel rispetto della normativa statale in materia di circolazione stradale.

Sono altresì **derogati** dal fermo della circolazione, ai sensi dell'art.13 della l.r. 24/06, i seguenti veicoli:

- veicoli speciali definiti dall'art. 54 lett. f), g) e n) del Codice della Strada;
- veicoli degli operatori del commercio ambulante aderenti ai servizi aggiunti Move-In secondo le modalità previste dai provvedimenti specifici vigenti;
- veicoli appartenenti a soggetti pubblici e privati che svolgono funzioni di pubblico servizio o di pubblica utilità, individuabili o con adeguato contrassegno o con certificazione del datore di lavoro, che svolgono servizi manutentivi di emergenza;
- veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili ed indifferibili per la cura di gravi malattie in grado di esibire relativa certificazione medica;
- veicoli con a bordo almeno tre persone (car pooling);
- veicoli delle autoscuole utilizzati per le esercitazioni di guida e per lo svolgimento degli esami per il conseguimento delle patenti C, CE, D, DE, C1, C1E, D1, D1E e BE ai sensi dell'art. 116 del Decreto legislativo 285/1992.

RILEVATO che anche tali misure temporanee omogenee non sono obbligatorie per il Comune di Crema in quanto non ricade nella Fascia 1 e nella Fascia 2, così come individuate da Regione Lombardia con d.G.r. n. 2634 del 24 giugno 2024 successivamente modificata ed integrata dalla d.G.r. n. XII/5613 del 12 gennaio 2026;

RITENUTO comunque opportuno, per contribuire al miglioramento della qualità dell'aria, adottare volontariamente le misure temporanee omogenee a carattere locale da attivare al verificarsi di condizione critiche di superamento continuativo del limite registrato dalle stazioni di riferimento del valore di PM10;

DATO ATTO che:

- l'adesione volontaria alle misure temporanee omogenee introdotte dalla d.G.r. n. 2634 del 24 giugno 2024 successivamente modificata ed integrata dalla d.G.r. n. XII/5613 del 12 gennaio 2026, comporta l'emanazione di specifica ordinanza sindacale con l'adozione delle misure sia strutturali sia omogenee rispettivamente di 1° e 2° livello, sopra elencate;
- le limitazioni temporanee relative al settore del traffico si applicano nella fascia diurne di limitazione, dalle ore 7.30 alle 19.30, e riguardano gli autoveicoli di tutte le categorie di classe Euro 0 e 1 di tutte le alimentazioni e di classe Euro 2, 3 e 4 alimentati a gasolio. Le limitazioni si applicano **anche** ai veicoli **Euro 4 diesel dotati di FAP**, indipendentemente dai valori di emissione. Le altre limitazioni riguardano, in particolare, il divieto di spandimento dei reflui zootecnici (ad eccezione di iniezione diretta o interrimento immediato), il divieto totale di combustione all'aperto e il divieto di utilizzo dei generatori a biomassa per classi emissive inferiori a 4 e 5 stelle in base al livello di attivazione;
- la verifica per stabilire l'attivazione delle misure viene effettuata nelle giornate di lunedì e giovedì (giornate di controllo) sui 2 giorni antecedenti. Le misure temporanee, da attivare entro il giorno successivo a quello di controllo (ovvero martedì e venerdì), restano in vigore fino al rientro per due giorni consecutivi nel valore limite o per un giorno con previsioni meteorologiche sfavorevoli all'accumulo degli inquinanti, nell'ambito del controllo quotidiano che tiene anche conto delle previsioni meteorologiche per i giorni successivi;

RITENUTO necessario definire in maniera dettagliata il perimetro di applicazione delle limitazioni in quanto la d.G.r. n. 2634/2024, successivamente modificata ed integrata dalla d.G.r. n. XII/5613 del 12 gennaio 2026, prevede che il fermo della circolazione si applica all'intera rete stradale ricadente nelle aree urbane, con l'esclusione:

- delle autostrade;
- delle strade di interesse regionale R1, come individuate dalla d.G.r. n.19709/2004 e successivi aggiornamenti;
- delle strade di interesse regionale e gli svincoli delle stesse;
- dei tratti di collegamento tra strade cui ai precedenti punti e gli svincoli autostradali ed i parcheggi posti in corrispondenza delle stazioni periferiche dei mezzi pubblici ricadenti all'interno della zona interessata dalle limitazioni alla circolazione;
- delle strade di penetrazione e di collegamento, come individuate nell'allegato A – planimetria parte integrante del presente atto;

VISTO l'allegato A – planimetria, parte integrante del presente atto, che individua (in colore rosso) le infrastrutture stradali **escluse** dall'applicazione delle limitazioni alla circolazione in caso di superamento continuativo del limite del valore di PM10;

VISTI:

- la direttiva comunitaria 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa;
- il D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 155 – “Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa”;
- il decreto-legge 12 settembre 2023, n. 121 “Misure urgenti in materia di pianificazione della qualità dell'aria e limitazioni della circolazione stradale” convertito con modificazioni dalla legge 6 novembre 2023, n. 155;
- il decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69 “Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano”, convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 103 che in particolare agli artt. 9 e 10 ha disposto misure in materia di circolazione stradale e sulle pratiche di abbruciamento di materiali vegetali nell'ambito delle procedure di infrazione n. 2014/2147, n. 2015/2043 e n. 2020/2299 per il mancato rispetto dei limiti per le polveri sottili e per il biossido di azoto;

VISTO l'art. 48 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000;

PRESO ATTO dei pareri espressi sulla presente proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

D E L I B E R A

- 1) **di ADOTTARE** volontariamente le misure temporanee omogenee a carattere locale, introdotte dalla d.G.r. n. XII/2634 del 24 giugno 2024 successivamente modificata ed integrata dalla d.G.r. n. XII/5613 del 12 gennaio 2026, da attivare al verificarsi di condizione critiche di superamento continuativo del limite registrato dalle stazioni di riferimento del valore di PM10;
- 2) **di INDIVIDUARE** le strade di collegamento e penetrazione ed i parcheggi di attestazione esclusi dall'applicazione delle limitazioni alla circolazione, in caso di superamento continuativo del limite del valore di PM10, come riportato in colore rosso nell'allegato A – planimetria, parte integrante del presente atto;
- 3) **di DARE ATTO** che con successiva Ordinanza Sindacale sarà data attuazione ai “Provvedimenti regionali per il miglioramento della qualità dell'aria e la limitazione della circolazione dei veicoli più inquinanti dal 1 Ottobre 2026 al 31 Marzo 2027”;
- 4) **di TRASMETTERE** copia della presente deliberazione a Regione Lombardia, anche ai fini dell'inserimento nell'applicativo informatico per la gestione degli episodi di perdurante accumulo di PM10;
- 5) **di TRASMETTERE** copia della presente deliberazione alla Polizia Locale, al servizio Pianificazione Territoriale Ambientale ed al Servizio Tecnico, per i successivi adempimenti di competenza;
- 6) **di DICHIARARE**, con successiva e separata votazione, l'immediata eseguibilità del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.